



In Parlamento si continua a discutere della Fondazione

L'unicità di Enasarco

L'Ente rappresenta una eccezione nel panorama previdenziale nazionale

Lo scorso 12 luglio l'On. Gnecci ed altri parlamentari del PD sono tornati nuovamente sul delicato tema dei silenti presentando una interrogazione che è stata assegnata alla XI Commissione (Lavoro Pubblico e Privato). Sul tema, sentito da molti e da noi sempre evidenziato, anche per le criticità che può comportare, particolarmente per tutti i colleghi iscritti all'ente da prima del primo gennaio 2012, ecco le considerazioni contenute nel Bilancio Enasarco 2012: «Risulta costante un numero considerevole di iscritti, cosiddetti silenti, per i quali non risulta alcun versamento previdenziale nell'anno di analisi. Tra questi sono inclusi gli agenti per i quali, pur essendo stati iscritti, non è mai stato effettuato il versamento dei contributi previdenziali, mentre risulta che circa il 67% ha una anzianità contributiva inferiore ai 5 anni. La distribuzione per sesso dei silenti si presenta significativamente diversa rispetto agli iscritti attivi: le donne sono il 15% del totale e la quota di coloro che hanno una anzianità contributiva al di sotto dei 5 anni è pari al 72%. Inoltre, nel periodo osservato, si verifica che l'incremento del numero dei silenti è maggiore per le donne rispetto agli uomini». Purtroppo manca, secondo noi, quello che è il dato più importante...

continua a pagina 02

IN QUESTO NUMERO

- L'unicità di Enasarco
- Enasarco, operazioni finanziarie a raggi X
- Presentato il Bilancio 2012 Enasarco
- Dismissione immobili Enasarco
- Rubrica Legale
- Scadenze e proroghe
- Rubrica Previdenziale

Enasarco, operazioni finanziarie a raggi X

Emerse criticità su alcuni investimenti dell'ente

Nell'ambito delle commissioni patrimonio e bilancio Enasarco riunitesi lo scorso 27 giugno, sarebbero emerse – secondo quanto riportato dal quotidiano economico ItaliaOggi – rispetto ad alcune operazioni finanziarie sottoposte al cda, «criticità procedurali, carenze informative e superficialità nell'istruttoria e nel successivo monitoraggio da parte degli uffici tecnici della Fondazione, allora preposti e da parte di alcuni intermediari incaricati di coadiuvare la struttura gestionale dell'ente». Tali verifiche sono partite a seguito della delibera Enasarco 57 dell'11 aprile 2013 che ha previsto lo svolgimento di una due diligence tecnico-legale per ricostruire e verificare l'iter di operazioni finanziarie poste in essere dalla Fondazione Enasarco negli ultimi due anni, durante i quali il rendimento netto del patrimonio mobiliare dell'ente è passato dal 2,3 (2011) allo 0,69% (2012, mentre nel 2010 era del 4,2%). Conseguentemente, sempre nella riunione del 27 giugno 2013, «il cda dell'ente ha deliberato di dare mandato ad un team di consulenti legali di esperire eventuali azioni legali a tutela degli interessi della Fondazione. I riflettori sono puntati su alcune operazioni finanziarie che hanno visto coinvolti l'allora dirigente del servizio finanza, l'allora direttore generale e l'advisor Pactum Advisers Limited». Lo stesso direttore generale Maggi, di provenienza Usarci, che a novembre 2012 – insieme al dirigente del servizio finanza Di Vito – aveva presentato le proprie dimissioni per motivi di salute.

Presentato il Bilancio consuntivo 2012 della Fondazione Enasarco

Lo scorso 27 giugno 2013 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco ha esaminato e approvato il Bilancio consuntivo 2012.

L'esercizio 2012, al pari di quello precedente, ha riguardato un anno di grandi difficoltà a causa della crisi economica e finanziaria che, ancora oggi, fa sentire i suoi effetti sulla categoria rappresentata. Il sacrificio richiesto agli agenti iscritti col nuovo Regolamento Enasarco – che ha previsto un notevole aumento dei contributi da versare – ha avuto il risultato di far registrare un incremento del flusso contributivo pari a circa 44 milioni di euro, come anche per i contributi dell'assistenza, aumentati di circa 9 milioni rispetto al 2011.

In attesa di poter verificare nel dettaglio il Bilancio e darne un giudizio complessivo che riguardi anche la sostenibilità di lungo periodo, la gestione immobiliare e quella finanziaria, su cui pesano forti perplessità, riteniamo un segnale positivo l'introduzione della funzione di Controllo del rischio e del Regolamento per l'impiego delle risorse finanziarie, che è stato inviato dalla Fondazione ai Ministeri vigilanti per l'approvazione.



Soluzione Agenti
ti regala
La Pen^{na}
drive 8 GB

APPROFITTA

In Parlamento si continua a discutere della Fondazione

L'unicità di Enasarco

L'Ente rappresenta una eccezione nel panorama previdenziale nazionale

di Luca Orlando (Direttivo Nazionale Federagenti)

Lo scorso 12 luglio l'On. Gnechci ed altri parlamentari del PD sono tornati nuovamente sul delicato tema dei silenti presentando una interrogazione che è stata assegnata alla XI Commissione (Lavoro Pubblico e Privato). Sul tema, sentito da molti e da noi sempre evidenziato, anche per le criticità che può comportare, particolarmente per tutti i colleghi iscritti all'ente da prima del primo gennaio 2012, ecco le considerazioni contenute nel Bilancio Enasarco 2012: «Risulta costante un numero considerevole di iscritti, cosiddetti silenti, per i quali non risulta alcun versamento previdenziale nell'anno di analisi. Tra questi sono inclusi gli agenti per i quali, pur essendo stati iscritti, non è mai stato effettuato il versamento dei contributi previdenziali, mentre risulta che circa il 67% ha una anzianità contributiva inferiore ai 5 anni. La distribuzione per sesso dei silenti si presenta significativamente diversa rispetto agli iscritti attivi: le donne sono il 15% del totale e la quota di coloro che hanno una anzianità contributiva al di sotto dei 5 anni è pari al 72%. Inoltre, nel periodo osservato, si verifica che l'incremento del numero dei silenti è maggiore per le donne rispetto agli uomini».

Purtroppo manca, secondo noi, quello che è il dato più importante da conoscere e cioè a quanto ammonta il totale dei contributi versati da quel 33% di ex agenti iscritti per più di 5 anni alla Fondazione che potrebbero con le nuove norme accedere alla prosecuzione volontaria.

Ecco comunque il testo pressoché integrale dell'interrogazione presentata: «Con l'art. 18 co. 13 L. n. 111/2011 si è ribadito che con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, compreso tra gli enti di cui al D.Lgs. n. 509/94, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla L. n. 613/1966, come previsto dall'art. 2 della L. n. 12/73; la Fondazione Enasarco rientra quindi fra la tipologia di enti di cui al D.Lgs. n. 509/94, ma è **l'unico ente, nell'ordinamento pensionistico italiano con copertura contributiva di natura integrativa, che preveda però la contribuzione obbligatoria** (quindi doppia contribuzione per i soggetti interessati, che sono obbligati a versare anche all'Inps) [...]»;

ciò ha da sempre rappresentato un'anomalia nel panorama del sistema previdenziale italiano, sollevando un contenzioso continuo (fra l'altro è attesa una sentenza emessa a sezioni unite dalla

Corte di Cassazione) e l'ultima in ordine temporale è l'ordinanza n. 2962 del 3 agosto 2011 del Tar del Lazio, che ha ribadito la propria giurisdizione e competenza in relazione alla Fondazione Enasarco, sottolineando che ciò che rileva, non è la natura giuridica di Enasarco, ma la funzione che attraverso l'ente viene svolta, nella specie previdenziale, la cui pubblicistica è di immediata evidenza; a differenza degli altri lavoratori iscritti a un fondo di previdenza obbligatoria, **agli iscritti Enasarco è preclusa la totalizzazione**, nonostante lo stesso ente rientri fra i soggetti di cui al D.Lgs. n. 509/94, perché come precisa il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, (direttiva del 2 marzo 2006): «Per gli agenti di commercio la totalizzazione dei periodi contributivi versati all'Enasarco e all'Inps, in concreto non trova applicazione. Infatti, scopo della totalizzazione è coprire periodi di contribuzione diversi per i quali siano stati versati contributi previdenziali ad Enti gestori diversi. Per l'agente di commercio è invece contemporaneo l'obbligo d'iscrizione, e di versamenti dei contributi previdenziali, sia verso la Gestione Commercianti dell'Inps, sia verso la Fondazione Enasarco. In questo modo non sorge la possibilità di utilizzare la totalizzazione. Nel caso invece che, (per motivi che appaiono comunque di difficile realizzazione), una delle due contribuzioni (Inps o Enasarco) non sia stata versata, la disciplina della totalizzazione può trovare applicazione»; [...]

allo stato, quindi, un agente di commercio in caso di cessazione dell'attività prima di aver raggiunto i 20 anni di versamenti all'Enasarco per non perdere contributi (versati obbligatoriamente) non ha altra scelta che proseguire con i versamenti volontari, ma se non ha i requisiti per accedere alla contribuzione volontaria [...] o non ha la convenienza perché in età avanzata, le somme depositate presso l'Enasarco sono irrimediabilmente perse; dall'ultima indagine effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla sostenibilità finanziaria degli enti [...] risultano esservi al 31 dicembre 2009 nell'Enasarco [...] ben 588.704 posizioni di cosiddetti iscritti silenti. Fra questi si calcola che almeno 100.000 di queste posizioni hanno un'anzianità contributiva superiore ai 5 anni; come riportato dal quotidiano *Sole 24 Ore* di sabato 10 giugno 2013 è stata avviata recentemente l'indagine dalla Covip, sebbene estesa a tutti gli enti a seguito del mandato di vigilanza sulle Casse ricevuto ex lege, sulle attività finanziarie

della Fondazione, che dovrebbe far luce sulle scelte effettuate da Enasarco, in particolare sui bond strutturati e sulla valutazione degli stessi da parte dell'Ente;

L'ente Enasarco è stata fatta oggetto in questi ultimi anni di decine di atti di sindacato ispettivo, che chiedevano il superamento di questo ente o comunque le necessarie modifiche normative chiarendo definitivamente se trasformarla in previdenza integrativa con iscrizione su base volontaria e quindi con la possibilità di poter riscuotere quanto versato o con il conseguimento di una rendita al raggiungimento dei requisiti minimi previsti; primo obiettivo da garantire dovrebbe essere che sempre a contribuzione previdenziale versata corrisponda una prestazione in modo da non creare contribuzione silente: quali iniziative, anche normative il Ministro interrogato intenda assumere per correggere questa evidente anomalia del sistema pensionistico italiano, qual è appunto la Fondazione Enasarco, che da tempo, da più parti e soprattutto a tutela degli iscritti, si chiede venga sanata e resa coerente con il sistema previdenziale italiano».

Da anni il nostro Sindacato evidenzia come l'Enasarco rappresenti un unicum del panorama previdenziale italiano, che, di fatto, penalizza, invece di avvantaggiare l'iscritto il quale non solo non può decidere a quale previdenza complementare aderire, ma, addirittura, rischia di perdere quanto versato se non matura i requisiti prescritti dal regolamento, non avendo la possibilità di trasferire i propri contributi in nessun altro Fondo attualmente esistente.

Peraltro quello dei «Silenti» rappresenterebbe un serio problema per la tenuta stessa dell'Ente laddove la magistratura (nazionale o comunitaria) dovesse riconoscere fondamento alle istanze da alcuni di essi avanzate e disponesse la restituzione (totale o anche solo parziale) dei contributi versati. A quel punto la confluenza in Inps dell'Enasarco oltre a rappresentare un'ovvia e doverosa razionalizzazione del sistema previdenziale, fornirebbe rassicurazioni alla categoria circa il futuro delle pensioni e comporterebbe, probabilmente, anche a breve periodo, una diminuzione del carico previdenziale complessivo che attualmente grava sull'agente. ■

**Iscriviti a
Federagenti**

chiama il Numero Verde

800.970.976

Sono numerosi gli atti di controllo presentati in questa legislatura sulla Fondazione

Dismissione immobili Enasarco

Il rischio è che i ricavi risultino di gran lunga inferiori a quelli annunciati

di Luca Gaburro (Segretario Generale Federagenti)

L'interrogazione a risposta scritta 4-00420 presentata dalla Senatrice Loredana De Petris (SEL) nel corso della seduta di martedì 25 giugno 2013 testimonia come resti viva e attuale l'attenzione sul processo di dismissione del patrimonio immobiliare della Fondazione, portando continuamente all'attenzione del Parlamento circostanze che mettono in dubbio l'efficacia dello stesso rispetto agli obiettivi fissati.

Come più volte sottolineato da Federagenti, le previsioni fatte dalla Fondazione all'epoca dell'approvazione del piano di dismissione immobiliare rischiano di essere oggetto di una forte revisione al ribasso, vuoi per errate stime effettuate dall'Ente, vuoi per le pressioni che da più parti la Fondazione riceve in fase di alienazione dei comparti immobiliari.

I tempi di realizzazione del «Progetto Mercurio», deliberato a settembre 2008 (e avente ad oggetto la vendita di 17.000 immobili per un valore di circa 3 miliardi di euro, con l'obiettivo di realizzare una plusvalenza di 1,4 miliardi di euro) dovevano essere di 2 anni più un ulteriore periodo di 12 mesi necessario per le attività di «due diligence» e per predisporre le strutture di assistenza alle vendite. Purtroppo la Legge finanziaria 2010 ha, di fatto, spostato la partenza del progetto ad inizio 2011 e oggi, a due anni dall'inizio delle vendite, la Fondazione ha dismesso circa il 25% degli immobili.

Ricordiamo a tutti che il patrimonio immobiliare è stato costituito negli anni investendo i contributi versati dagli iscritti e rappresenta a tutt'oggi la maggiore garanzia di sostenibilità del sistema previdenziale Enasarco nel medio e lungo periodo.

Comprendendo quindi in linea di principio la necessità di tutelare i diritti degli inquilini, ribadiamo con forza alla classe politica la necessità di considerare anche i diritti delle centinaia di migliaia di pensionati e agenti in attività iscritti all'Enasarco che, oltre a rappresentare una platea di gran lunga più vasta di quella degli inquilini, rischiano come e più di quest'ultimi di vedere minacciato un diritto altrettanto inviolabile, quello cioè a percepire una pensione.

Ciò detto riportiamo il testo dell'interrogazione presentata lasciando a ciascuno di voi le valutazioni che riterrà opportune: «Nella città di Roma esiste la quasi totalità del patrimonio immobiliare di proprietà degli enti previdenziali pubblici e privatizzati ai sensi dei D.Lgs. n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996;

in data 17 dicembre 2001, la Fondazione Enasarco ha firmato con le organizzazioni sindacali degli inquilini un accordo nazionale per l'applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998; del quartiere «Delle Vittorie» della città di Roma,

fanno parte gli stabili di Via Orti della Farnesina, Via del Nuoto, Via della Camilluccia, Via della Farnesina, Via Ottavio Ragni, tutti equiparati tra loro con un canone di lire 15.000 a metro quadro; in data 22 luglio 2004, la Fondazione Enasarco e le organizzazioni sindacali stipulavano un accordo con cui convenivano i vari punti per il calcolo dei nuovi canoni di locazione, la gradualità nell'applicazione degli aumenti, gli arretrati, gli oneri accessori e infine l'impegno da parte della Fondazione ad effettuare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

al punto 6 dell'accordo Enasarco escludeva dall'accordo sindacale, perché stabili di pregio e con una richiesta di canone molto più elevato, dal quartiere «Delle Vittorie» gli stabili di Via Orti della Farnesina, Via del Nuoto, Via della Camilluccia, Via della Farnesina, differenziandoli di fatto dallo stabile di Via Ottavio Ragni che nulla ha di omogeneo con tali stabili di pregio perché di tipologia economica e popolare, e di fatto rimaneva inserito nell'accordo sindacale;

nello stabile di Via Ragni, attualmente il canone di locazione è pari a circa 10 euro al metro quadro, di molto inferiore alla valutazione dell'Osservatorio Immobiliare (OMI) del secondo semestre 2012 che classifica la zona «Delle Vittorie» per la locazione in 15, 3-19, 8 euro, nonostante questo viene nuovamente paragonato agli altri stabili del quartiere «Delle Vittorie» già esclusi dall'accordo sindacale del 22 luglio 2004 proprio perché di pregio, con un canone di locazione superiore a 25 euro al metro quadro e con una vetustà molto inferiore, una tipologia di costruzione completamente diversa, con metrature più ampie, rifiniture di pregio, parquet, doppio ingresso con annesso garage e appunto per questi requisiti di pregio, estrapolati dall'accordo sindacale;

in data 11 settembre 2008 Enasarco stipulava con le organizzazioni sindacali, firmatarie dei vari accordi, le modalità per la dismissione del proprio patrimonio immobiliare; alla voce «formazione dei prezzi» si mette in evidenza la vetustà e lo stato manutentivo degli stabili, l'adeguamento alle norme di sicurezza, la tipologia costruttiva, la localizzazione-ubicazione, la qualità edilizia, la funzionalità e servizi accessori;

in base a questi criteri i valori unitari di ciascun complesso non dovevano superare i valori medi risultanti dalle rilevazioni dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio per le rispettive zone commerciali di appartenenza, come da specifica nota nell'accordo;

ad oggi la Fondazione, nel caso specifico dello stabile di Via Ottavio Ragni 12, non prende a riferimento le diverse voci per la formazione dei

prezzi, la vetustà, lo stato manutentivo degli stabili, l'adeguamento alle norme di sicurezza, la tipologia costruttiva, la localizzazione-ubicazione, la qualità edilizia, la funzionalità e servizi accessori e quindi dedurre un prezzo che nel massimo della valutazione non superi i valori medi risultanti dalle rilevazioni dell'Osservatorio Immobiliare per le rispettive zone commerciali di appartenenza, come convenuto, ma lo equipara agli altri stabili di pregio della zona «Delle Vittorie» entrando in contraddizione per quanto stabilito per la locazione;

gli stabili di Via della Farnesina e di Via Orti della Farnesina sono oggetto di un completo restauro, tuttora in corso, e venduti, compreso il restauro, a circa 5.600 euro al metro quadro;

lo stabile di Via Ragni, oggetto di un sommario restauro nel 2001, è uno stabile di edilizia economico popolare situato a ridosso della tangenziale est: e adiacente ad altri stabili di medesima tipologia Ater ex Iacp e stabili ex Inpdai dismessi con la Scip1 a 1.000 euro al metro quadro, senza garage e con due servitù prediali, nel locale cantine è sita una cabina di derivazione Enel, andata a fuoco pochi mesi fa e aumentata nella portata, e l'altra è un ripetitore di telefonia mobile sul terrazzo condominiale;

per questo stabile viene richiesto un prezzo pari a 5.400-5.600 euro al metro quadro;

come già detto, negli accordi sindacali veniva stabilito che i prezzi non superassero la media fra il minimo e il massimo della valutazione OMI, nel caso in questione è pari a 4.800 euro e, nel caso specifico, dovrebbe essere più convergente verso la valutazione minima visto il valore di canone praticato dalla Fondazione di circa 10 euro al metro quadro e la valutazione, dell'Agenzia del Territorio dati OMI, per la locazione pari a 15, 3-19, 8 euro, si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario e urgente, per quanto di competenza, adoperarsi affinché venga attivata la apposita commissione tecnica paritetica prevista dall'accordo per la dismissione del patrimonio immobiliare, costituita da rappresentanti della Fondazione e delle organizzazioni sindacali, per verificare, sulla base delle caratteristiche oggettive del complesso immobiliare, il procedimento di stima adottato;

se non si ritenga necessario e urgente adoperarsi affinché venga stabilito se il valore unitario al metro quadro per questo complesso immobiliare sia stato ritenuto congruo dall'Agenzia del territorio, vista la disparità, a parere dell'interrogante enorme, proprio dai dati OMI tra i valori della locazione e di conseguenza quelli della vendita».

Per la **Pubblicità**
su questo
Notiziario

NETWORK
AGENTI.IT

info line:

800.86.16.16

www.NetworkAgenti.IT

Incrementa i TUOI GUADAGNI!!



Soluzione Agenti è l'ingrediente giusto!

- 🌀 Archivio schede **clienti** e specifiche per **prodotti trattati**.
- 🌀 **Listini articoli** con codifiche e informazioni aziendali e personali.
- 🌀 Produzione e invio di **schede clienti** e ordini in formato **Pdf**.
- 🌀 **Statistiche** e **grafici** su prodotti, clienti, **zone**, **provvigioni**.
- 🌀 **Versione Mobile:** nessuna installazione, nessun aggiornamento, qualunque strumento.



Versione Mobile



Versione PC

800.86.16.16
Numero Verde



Soluzione Agenti il Tuo Software per Agenti di Commercio
Software Specifico per Agenti ed Agenzie di Rappresentanza

Rubrica Legale

di Luca Orlando (Direttivo Nazionale Federagenti)

Domanda: Ho ricevuto da una azienda un'offerta per essere assunto come lavoratore dipendente quindi vorrei dare le dimissioni come agente dalla ditta per cui lavoro. La ditta per cui andrei a lavorare come commerciale (funzionario alle vendite) vende prodotti in concorrenza nella stessa zona in cui attualmente opero. Può la «vecchia» azienda far valere il patto di non concorrenza in questo caso?

Risposta: Ovviamente per una risposta esaustiva occorre leggere il contratto e verificare il contenuto della clausola. In linea di massima l'agente può essere tenuto al rispetto del patto anche nel caso in cui sia assunto come dipendente, questo perché la giurisprudenza ritiene che si debba far riferimento alla natura dell'attività realmente svolta e non alla qualificazione giuridica del rapporto sottostante. Per essere tranquilli in questi casi sarebbe preferibile ottenere una specifica liberatoria dalla vecchia ditta mandante. Si ricorda che la violazione del patto comporta l'applicazione delle norme civilistiche in materia di inadempimento delle obbligazioni e quindi l'indennità da parte dell'agente lo espone ad una possibile richiesta di risarcimento dei danni da parte della mandante. Starà poi a quest'ultima provare di aver realmente subito un pregiudizio per effetto della condotta tenuta dall'ex agente. Ovviamente la prima immediata conseguenza dell'inadempimento è la restituzione degli importi eventualmente già percepiti dall'agente a titolo di indennità in esecuzione del patto. Si ricorda inoltre che l'AEC 20.03.02 (settore industria) prevede in caso di inosservanza del patto oltre alla restituzione di quanto eventualmente percepito anche il pagamento di una penale sino al 50% dell'ammontare dell'indennità.

Domanda: Il contratto appena firmato mi attribuisce le provvigioni anche sui contratti promossi dal mio predecessore, ma conclusi successivamente alla cessazione del suo mandato. Allo stesso modo prevede anche che nulla mi sarà dovuto in relazione ad affari che si perfezioneranno solo successivamente allo scioglimento del mio con-

tratto. La clausola è valida? Premetto che il contratto prevede delle attività di post-vendita che ovviamente saranno da me svolte. L'agente a cui sono subentrato può richiedermi le provvigioni che andrò a percepire sui suoi affari?

Risposta: L'ipotesi è contemplata dal terzo comma dell'art. 1748 c.c. il quale prevede che l'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta. Il problema quindi è unicamente quello di accertare se la norma sia da considerarsi imperativa, perché se così fosse la clausola contenuta nel contratto sarebbe ovviamente invalida.

La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie pendono per la derogabilità del disposto dell'art. 1748 terzo comma e per la possibilità quindi di eventuali diversi accordi tra le parti in ordine all'attribuzione della provvigione in relazione agli affari conclusi successivamente alla scadenza del mandato. Ciò in considerazione del fatto che la direttiva comunitaria, laddove ritenuto necessario, ha sempre espressamente affermato l'inderogabilità della norma. Per esempio, con riferimento alla disposizione circa le ipotesi in cui l'agente è tenuto a restituire le provvigioni già riscosse, il legislatore ha specificatamente dichiarato nullo ogni patto più sfavorevole rispetto alla fattispecie prevista nell'art. 1748. Nulla invece è previsto in merito alla disposizione in questione che deve quindi ritenersi pienamente derogabile, tanto più che, nel caso di specie, vi è un evidente contemperamento dei diversi interessi in quanto la perdita delle eventuali provvigioni future viene compensata dal beneficio rappresentato dalle provvigioni immediatamente acquisite. Nel suo caso poi, la previsione contrattuale è ancora più giustificata dalle ulteriori attività di assistenza richieste all'agente e che, essendo prestate solo successivamente alla conclusione, graveranno ovviamente su di lei. Nessun rischio può poi delinarsi in capo al nuovo

agente per possibili pretese o richieste formulate dall'agente a cui subentra, in quanto le stesse potranno essere eventualmente formulate solo nei riguardi del preponente, non intercorrendo tra i due agenti alcun vincolo contrattuale.

Domanda: La preponente mi ha comunicato la rescissione del contratto per giusta causa, adducendo di avere le prove di avvenute vendite a mio nome di prodotti non rientranti nell'ambito del mandato. La circostanza risponde al vero ma i prodotti rappresentano meno del 5% del fatturato fatto globalmente e i relativi ordini sono sempre stati accettati e mai contestati. Ho sempre aumentato il portafoglio aziendale e sospetto che la scelta sia dettata dalla volontà di inserire nella mia zona un altro agente. A cosa ho diritto? Mi pagheranno le provvigioni sino a qui maturate? Firr? Indennità di clientela? Se non accetto la risoluzione del contratto a cosa vado incontro?

Risposta: Ovviamente per una risposta esaustiva occorre esaminare la questione in maniera più approfondita, comunque, in linea di massima, non riteniamo che la condotta difforme agli obblighi contrattuali da Lei tenuta sia tale da comportare la rottura del vincolo fiduciario o possa comportare una violazione così grave da permettere alla mandante di risolvere in tronco il rapporto. Ciò premesso, purtroppo in caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa, l'agente ha diritto solo alle provvigioni maturate ed in corso di maturazione e al Firr. Non è poi nella facoltà dell'agente accettare o meno la risoluzione che è atto unilaterale dell'azienda. Ribadiamo quindi che l'unica cosa da fare, in base alle poche informazioni fornite, è contestare la legittimità del recesso. Se riuscirà a dimostrare l'inesistenza di giusta causa le saranno dovute tutte le indennità di fine rapporto e l'indennità di mancato preavviso oltre il risarcimento dei danni ulteriori laddove provata la loro esistenza. ■

Scadenze e proroghe

dalla Redazione Federagenti

Aggiornamento Modello ARC

Ti ricordiamo che per quanto riguarda i termini per l'aggiornamento del Modello ARC, il Ministero dello Sviluppo Economico ha prorogato al 30 settembre 2013 la scadenza per l'aggiornamento delle posizioni di tutti gli Agenti di Commercio operanti sul territorio nazionale presso le CCIAA competenti, mantenendo inalterate le modalità previste. Come è ormai noto le imprese di agenzia e rappresentanza, sia in forma di ditte individuali che di società, **attive alla data del 12 maggio 2012** sono tenute a presentare un'istanza

telematica per richiedere il passaggio dei dati contenuti nell'ex Ruolo Agenti al RI/REA. Ovviamente tale comunicazione, fatta obbligatoriamente per il tramite di soggetti abilitati (gli intermediari muniti di firma digitale), ha un costo liberamente determinato dagli operatori stessi a cui si aggiungono i diritti camerali previsti ex lege e che costituiscono a tutti gli effetti l'ennesima tassa occulta posta in capo alla categoria. **Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la pesante sanzione dell'inibizione dalla continuazione dell'attività.**

La Federagenti, pur ribadendo che non condivide le modalità operative previste dal legislatore, e avendo più volte segnalato alle istituzioni l'assoluta arbitrarietà del balzello, si è attivata per dare assistenza ai propri associati stipulando convenzioni con alcuni soggetti abilitati così da offrire un servizio a prezzi contenuti. Quindi in molte sedi è attivo il servizio di assistenza per la compilazione del modello ARC. Il servizio è disponibile anche per i non associati con costi da concordare in sede. ■

Rubrica Previdenziale

di Rita Notarstefano (Responsabile Federagenti Sicilia Orientale)

Domanda: Sono agente da circa 20 anni. Purtroppo da alcuni anni ho seri problemi di salute che, da ultimo, compromettono sempre più lo svolgimento della mia attività lavorativa. Mi hanno consigliato di presentare la domanda di pensione all'Enasarco. È possibile anche se continuerò a lavorare?

Risposta: Le hanno dato un buon consiglio anche se fornisce poche indicazioni sulla gravità del suo stato di salute.

Le consigliamo sicuramente di presentare la domanda di pensione d'invalidità, ma tenga presente che la relativa prestazione le sarà riconosciuta solo se, a seguito della verifica del suo stato di salute, risulterà un'invalidità superiore al 67%. Prima di ogni cosa ne parli con il suo medico di famiglia per capire che percentuale d'invalidità potrebbe vedersi riconosciuta sulla base delle sue condizioni attuali.

Se ritiene che può presentare la domanda di pensione si rechi presso una sede Federagenti (i cui indirizzi troverà nel ns. sito www.federagenti.org) e il nostro consulente l'aiuterà a compilare il modulo. In particolare le pagine che costituiscono il certificato medico dovranno essere compilate appunto dal suo medico curante, mentre per le ultime due pagine potrà farsi assistere dal suo commercialista dato che riguardano il diritto alle detrazioni d'imposta.

È importante che proceda al più presto perché il diritto sorge dal mese successivo a quello di presentazione della domanda pertanto prima procede e prima decorrerà la pensione, in caso di esito positivo dell'istruttoria.

A seguito della presentazione della domanda verrà chiamato a visita da un medico legale dell'Enasarco che potrà confermare la percentuale indicata dal suo medico o determinarla in misura difforme. Qualora dovesse ritenerla inferiore al 67%, la domanda verrà rigettata. Avverso tale

provvedimento lei potrà presentare ricorso entro 30 giorni.

In caso di esito positivo invece, come detto, la pensione le verrà riconosciuta con decorrenza dalla data della richiesta. In quest'ultima ipotesi lei potrà continuare a lavorare solo se la percentuale di invalidità riconosciuta risulterà inferiore al 100%. Qualora il medico di famiglia ritenga che il suo stato di salute comporti il riconoscimento di un'invalidità pari al 100% innanzitutto andrà presentata una domanda d'invalidità, diversa nella sostanza dalla precedente, e in secondo luogo sarà necessario che Lei interrompa tutti i mandati che ha in corso.

Domanda: Sono un pensionato Enasarco. Vorrei sapere se è possibile richiedere la Cessione del Quinto appunto sulla pensione Enasarco.

Risposta: La risposta è affermativa. Si tratta di un prestito personale richiesto dal pensionato a un intermediario finanziario, che può essere estinto con la cessione di quote di pensione che non possono superare un quinto dell'importo che si percepisce mensilmente.

La Fondazione concede la Cessione del Quinto ai propri pensionati esclusivamente per i prestiti erogati da intermediari finanziari che siano iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del D.Lgs 385/1993 e il cui oggetto sociale preveda tra le attività anche quella di concessione di finanziamenti. I pensionati possono chiedere alla Fondazione il certificato che attesta la quota massima cedibile della loro pensione, da presentare all'intermediario finanziario di riferimento per ottenere il prestito. La richiesta dell'attestazione va inviata a «Fondazione Enasarco - Servizio Prestazioni - Via Antoniotto Usodimare 31 - 00154 Roma».

Il modulo per la domanda può essere scaricato dal sito www.enasarco.it.

Domanda: Un collega con figli mi ha detto che l'Enasarco organizza dei soggiorni estivi per i bambini. È vero e come posso fare per usufruirne?

Risposta: Il suo collega è ben informato. Le colonie estive vengono organizzate dalla Fondazione Enasarco con la collaborazione di Centri convenzionati che mettono a disposizione strutture e personale specializzato per il soggiorno dei bambini. Ogni turno di colonia avrà una durata non inferiore a 14 giorni.

Le colonie sono riservate esclusivamente a:

- figli degli agenti in attività con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contributi obbligatori che al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta presenti un saldo attivo non inferiore a euro 2.833,00 e una anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui gli ultimi tre consecutivi (ovvero la somma dei trimestri corrispondenti);
- figli dei pensionati Enasarco;
- orfani degli agenti che al momento del decesso avevano in corso un rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale e un conto previdenziale presso l'Enasarco non inferiore a euro 396,00.

Per ciascun bambino deve essere effettuato però un versamento quale quota di compartecipazione alle colonie, proporzionale al reddito complessivo familiare.

L'unico problema è che per quest'anno le richieste dovevano essere inoltrate entro il 15 maggio scorso quindi dovrà ricordarsi il prossimo anno sempre che i suoi figli non avranno superato i 12 anni! Ovviamente i consulenti Federagenti sono a sua disposizione. ■

Cerchi
Agenti di
Commercio ?

chiama ora

800.86.16.16



Soluzione Agenti Samobile. Il Software degli Agenti di Commercio.

Tutto il Tuo lavoro a portata di mano:

Archivio Schede **Clienti** e specifiche per **prodotti** trattati.

Listini Articoli con codifiche e informazioni aziendali e personali.

Gestione di **nuovi ordini** e **nuovi clienti** con invio in formato Pdf

Statistiche e **Grafici** su prodotti, clienti, zone, provvigioni.

Nessuna installazione, nessun aggiornamento, qualunque strumento.

Samobile è sempre disponibile sul web. Grazie alla nuova tecnologia del "Cloud" le informazioni sono immediatamente disponibili nel tuo Ufficio.

In qualunque momento puoi consultare, inserire, stampare ed inviare.



Non importa lo strumento che si utilizza, **Samobile** è compatibile con qualunque dispositivo in grado di Navigare su Internet !



800.86.16.16
Numero Verde

www.soluzioneagenti.it